

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE SCUOLE MILITARI E DEGLI ISTITUTI MILITARI DI FORMAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMI 1 E 2, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135.

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede che con uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità con i criteri indicati dal comma 1 del medesimo articolo.

Il comma 1 del citato art. 11 dispone, in generale, il riordino delle scuole pubbliche di formazione demandandone la specifica disciplina a regolamenti governativi, con l'obiettivo di individuare forme di coordinamento tra le varie scuole, istituti e altre strutture competenti, nonché riformare il sistema di reclutamento e formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici, allo scopo di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualità dell'attività formativa, fissandone, tra l'altro, taluni criteri, quali:

- l'eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle funzioni;
- l'individuazione precisa dei compiti di ciascuna struttura;
- la tendenziale concentrazione in un'unica scuola centrale esistente delle funzioni di formazione generica dei dirigenti e dei funzionari;
- l'ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione.

Quanto sopra nella considerazione che la formazione riveste un ruolo strategico ed è volta ad assicurare, oltre ad un'eccellente preparazione tecnico- militare, anche un livello professionale e culturale di assoluto rilievo, così da fornire al personale militare quelle conoscenze e competenze necessarie per spaziare dalle attività di comando a quelle negoziali e logistico - amministrative, nella loro accezione più ampia.

Il decreto proposto pertanto, individua, sulla base dei criteri di cui al comma 1 del citato articolo 11, specifici provvedimenti di riordino di scuole e istituti militari di formazione o afferenti ad attività strettamente connesse, accentrando, ove possibile, funzioni similari, ovvero, razionalizzando taluni settori, oggetto di duplicazioni o ridondanze. Tali provvedimenti consentiranno di rendere il sistema formativo ancor più snello, flessibile e sostenibile.

Il provvedimento, composto di tre articoli, è inteso ad apportare le necessarie modifiche e integrazioni sia al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sia al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi dell'articolo 2267, comma 2, del medesimo codice, il quale dispone che le disposizioni del medesimo codice e del citato testo unico possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento.

Riguardo al contenuto, l'articolo 1 indica le modalità di riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione ai sensi del citato articolo, 11, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

In particolare, fornisce la corretta interpretazione dei provvedimenti di "soppressione" e "riorganizzazione", intendendo per:



- a) "soppressione": qualsiasi provvedimento connesso all'esaurita missione dell'ente da cui consegue lo scioglimento o la riorganizzazione dell'organismo per altra missione. In tale quadro si intende razionalizzare quei settori che, anche in prospettiva della auspicata riduzione del personale, permettano l'accentramento di funzioni in un ridotto numero di Enti con conseguente ingenerarsi di economie di scala;
- b) "riorganizzazione": qualsiasi provvedimento connesso alla revisione, integrazione o riconfigurazione della missione dell'ente ovvero qualsiasi determinazione volta ad accentrare presso altri organismi funzioni svolte da enti soppressi o ridefiniti ai sensi del presente regolamento. Tale provvedimento permetterà il riordino di specifici settori dedicati alla formazione, consentendo un'ottimizzazione dell'intera attività, funzionale all'approntamento delle Forze, in un'ottica di risparmio delle risorse ad essa dedicate.

L'articolo 2 prevede modifiche e integrazioni al libro primo del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, attraverso l'inserimento dell'articolo 280 bis nel titolo V, volto a disciplinare le soppressioni e la riorganizzazione summenzionate, attraverso l'individuazione, per ciascuna Forza armata, dei singoli enti oggetto del riordino.

Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, mentre ha determinato le norme generali regolatrici della materia delegificata, non ha disposto l'espressa abrogazione delle disposizioni di fonte normativa primaria, che disciplinano la medesima materia.

La chiara volontà di delegificare la materia in esame costringe, tuttavia, a prevedere, in questa sede, le necessarie modificazioni e abrogazioni alle corrispondenti disposizioni del codice dell'ordinamento militare.

In particolare:

- a) per l'Esercito italiano, nell'ambito della revisione dello strumento militare terrestre, in particolare in seno al processo di accorpamento/razionalizzazione delle funzioni attualmente svolte da specifici organismi di vertice di Forza armata, si è provveduto a riorganizzare i comandi/unità deputati alla formazione di base dei militari di truppa dell'Esercito, nel rispetto dei criteri di cui all'art.11, comma 1, lettere a), b) ed e) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, al fine di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni delle strutture e funzioni coincidenti o analoghe, definire una precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura ed ottimizzare i locali adibiti alla formazione, in linea con l'evoluzione in senso riduttivo dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata di 1 anno (VFP1), che ha determinato un sovradimensionamento delle attuali strutture organizzative preposte alla citata funzione formativa. Ciò premesso, si prevede:
  - la soppressione, entro il 31 dicembre 2014, del Comando Raggruppamento Unità Addestrative di Capua, con attribuzione delle relative competenze alla Scuola di fanteria e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari. Ciò al fine di completare, attraverso una razionalizzazione delle funzioni, il processo di riordino delle strutture dedicate alla formazione del personale volontario di truppa;
  - la riorganizzazione, entro il 31 dicembre 2014, del 17° Reggimento addestramento volontari "Acqui" di Capua e del 47° Reggimento addestramento volontari "Ferrara" di Capua in un unico Raggruppamento addestramento volontari, articolato su due battaglioni, con sede a Capua, al fine di razionalizzare, attraverso l'accorpamento, gli enti ubicati sullo stesso sedime e caratterizzati da funzioni similari, così da ottimizzarne le infrastrutture ed i locali adibiti alla formazione;
  - il transito di dipendenza, entro il 31 dicembre 2014, del suddetto Reggimento addestramento volontari di Capua, dell'85° Reggimento addestramento volontari "Verona" di Montorio



Veronese e del 235° Reggimento addestramento volontari "Piceno" di Ascoli Piceno dal citato Raggruppamento Unità Addestrative di Capua alla Scuola di Fanteria, così da realizzare un'univoca relazione gerarchica dei reparti deputati alla formazione del personale volontario di truppa;

- b) per la Marina Militare si provvede, entro il 31 dicembre 2016, a sopprimere il Centro selezione addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare, con sede a Taranto e ad attribuire le relative competenze, concernenti la formazione del personale volontario della Marina militare, alla Scuola sottufficiali della Marina militare (MARISCUOLA), con sede a Taranto. Tale riordino trova fondamento nella realtà dell'area tarantina su cui già insiste un'importante capacità formativa della Marina militare (MARISCUOLA Taranto) in grado di assorbire l'intero spettro delle funzioni formative attualmente svolte da MARICENTRO nei confronti del personale VFPI, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 11 comma 1 lettera a) ed e) del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, al fine di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di strutture che svolgono funzioni coincidenti o analoghe ed ottimizzare i locali adibiti alla formazione;
- c) per l'Aeronautica militare, in ottemperanza ai criteri previsti dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b) ed e) del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, al fine di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni delle strutture e funzioni coincidenti o analoghe, definire una precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura ed ottimizzare i locali adibiti alla formazione, si prevede, entro il 31 dicembre 2013, la soppressione del Centro per la Formazione Didattica e Manageriale (CEFODIMA) di Firenze, inserita nell'ambito del più ampio disegno di riorganizzazione in senso riduttivo della Forza armata e finalizzata alla razionalizzazione dell'offerta formativa, per il conseguimento di economie di scala e sinergie con il co-ubicato Istituto Scienze Militari Aeronautiche (ISMA), che ne assorbirà le funzioni;
- d) per l'Arma dei carabinieri, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 11 comma 1 lettera a) ed e) del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, al fine di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di strutture che svolgono funzioni coincidenti o analoghe ed ottimizzare i locali adibiti alla formazione si prevede:
- entro il 31 dicembre 2013, la soppressione della Scuola allievi carabinieri con sede a Benevento. Le relative funzioni saranno attribuite, con successive determinazioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ad altri assetti addestrativi dell'Arma, sulla base delle concrete esigenze formative annualmente definite;
  - entro il 31 dicembre 2013, la soppressione della Scuola allievi carabinieri con sede a Fossano. Le relative funzioni saranno attribuite, con successive determinazioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ad altri assetti addestrativi dell'Arma, sulla base delle concrete esigenze formative annualmente definite.

Per quanto concerne i provvedimenti relativi all'Aeronautica militare si evidenzia che non c'è alcun impatto normativo né sul codice dell'ordinamento militare, né sul testo unico delle disposizioni regolamentari, in quanto il Centro per la Formazione Didattica e Manageriale (CEFODIMA) di Firenze non è disciplinato in dette normative.

Per quanto concerne i provvedimenti relativi all'Arma dei carabinieri (di cui all'articolo 2, lettere b) e c) del decreto proposto), si evidenzia - come per l'Aeronautica - l'assenza di impatto normativo sul codice dell'ordinamento militare, trattandosi di istituti di formazione dell'Arma dedicati all'immissione nei ruoli; mentre il codice menziona genericamente le Scuole carabinieri (art. 172 del codice). A tal riguardo, infatti, l'art. 280 del D.P.R. n. 90 del 2010 stabilisce espressamente che gli istituti di istruzione dell'Arma sono definiti con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri.



Il comma 4 reca la previsione che attiene agli eventuali provvedimenti di reimpiego del personale (sia esso civile o militare). Occorre evidenziare a tal fine, che al trasferimento delle funzioni conseguenti ai provvedimenti di riordino previsti dall'articolo 2, non consegue automaticamente il trasferimento del personale attualmente in servizio presso gli enti soppressi, ad esempio presso i reparti ove le funzioni vengono riallocate. Gli stati maggiori delle forze armate invece - cui in ossequio dell'articolo 34 del Codice dell'ordinamento militare, competono in via esclusiva le attribuzioni e le attività relative all'impiego ed al governo del proprio personale nonché la Direzione generale per il personale civile - potranno valutare di caso in caso, secondo criteri di razionalità ed ottimizzazione delle risorse, ed ad ogni modo in relazione alle prioritarie esigenze funzionali dell'Amministrazione nonché alle aspirazioni del personale interessato dai provvedimenti di riordino, le migliori scelte al riguardo.

L'articolo 3, infine, prevede l'inserimento dell'articolo 1126-bis nel titolo III del libro nono del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, dispone:

- alla lettera a), la soppressione del n. 6 della lettera a) del comma 1 dell'art. 104 e della lettera e) del comma 1 dell'art. 116 del codice dell'ordinamento militare, che disciplinano, rispettivamente, gli istituti militari di formazione dell'Esercito e della Marina, oggetto del presente riordino;
- alla lettera b), modifiche alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, volte:
  - a riorganizzare i Centri di addestramento, formazione e selezione della Marina, di cui all'art. 156, in soli *Centri di selezione*, sostituendone la rubrica, sopprimendo il *Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare, con sede a Taranto*, di cui al comma 1, sopprimendo le parole "*di addestramento e formazione e di*" dal comma 3 del medesimo articolo e sopprimendo la lettera c) del comma 1, dell'art. 278;
  - a ridenominare gli enti/comandi di istruzione ed addestramento, aggiornamento e specializzazione del personale volontario dell'Esercito, di cui all'art. 277, sopprimendo le lettere c) e d) ed inserire alla lettera e) - dopo le parole "*Scuola di fanteria*" - le parole "*e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari*";
- infine, alla lettera c), una necessaria clausola di corrispondenza, intesa a stabilire che i rinvii alle disposizioni sopresse di cui alla lettera a), contenuti nel codice, alle disposizioni modificate o sopprese di cui alla lettera b), contenuti nel testo unico n. 90 del 2010, o alle materie dalle stesse disciplinate, debbano intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento.



## RELAZIONE TECNICA

Il presente regolamento è diretto a realizzare, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, uno strumento formativo di dimensioni più contenute ma di livello qualitativo più elevato, attraverso l'eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di funzioni, l'ottimizzazione dell'allocazione delle risorse, migliori forme di coordinamento tra le varie scuole, istituti e altre strutture competenti, maggiori sinergie tra i vari elementi di organizzazione.

In particolare, il citato riordino, non suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, comporta, attraverso la soppressione e riorganizzazione di enti formativi del comparto Difesa, sensibili vantaggi in quanto è volto ad accentrare funzioni omogenee in un'unica struttura, contenere il numero degli enti formativi della difesa e realizzare, conseguentemente, il recupero di risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'Amministrazione per il funzionamento dello specifico settore.

Il conseguimento di tale obiettivo si tradurrà in economie di scala quantificabili solamente a consuntivo (così come peraltro già esplicitato nella relazione tecnica all'A.S. 3396, relativo alla conversione in legge del citato decreto-legge n. 95 del 2012) per l'Amministrazione della difesa e, più in generale, per la finanza pubblica, tenuto conto che il Dicastero dovrà gestire un minore numero di enti formativi e potrà ottimizzare l'allocazione delle relative risorse.

Premesso quanto sopra, è comunque possibile effettuare, sebbene in fase di prima approssimazione e ferme le dovute verifiche sulle risultanze a consuntivo, una stima finanziaria dei risparmi derivanti dal predetto processo di razionalizzazione che ha impatto prevalentemente sotto il profilo organico, ma produce effetti positivi anche in termini di sinergie, costi di funzionamento e risparmi per il venir meno della rifunzionalizzazione di istituti.

Al riguardo, si evidenzia che le stime sui risparmi per la riduzione delle posizioni organiche sono computate nell'ambito della contrazione dei volumi organici delle Forze armate, prevista dai provvedimenti di riduzione delle dotazioni organiche previsti dall'art. 2, comma 3 del citato D.L. n. 95 del 2012 e non sono conseguentemente considerate nella presente relazione.

Le spese di funzionamento, invece, saranno oggetto, una volta avviato il processo di riordino che inizierà nel corso del 2013 (entro il 31.12.2013) per i primi interventi, di una contrazione stimata a regime in circa € 172.849 annui, a fronte della quale, tuttavia, occorrerà assicurare l'inserimento nella programmazione ordinaria del Dicastero, in relazione alle effettive tempistiche di realizzazione, delle esigenze direttamente legate all'attuazione dei singoli provvedimenti, da valutare in sinergia con le più generali attività da realizzare.

Inoltre, le infrastrutture della Difesa, comprese quelle dell'Arma dei carabinieri appartenenti al Ministero della difesa, che dovessero risultare disponibili in quanto non più utili ai fini istituzionali, saranno inserite nei decreti per la valorizzazione/permuta/gestione/alienazione ai sensi dell'art. 307 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero nel "bacino" di beni per il conferimento ai fondi immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135.

In definitiva, va evidenziato che le minori spese di funzionamento hanno connotazione meramente previsionale in quanto le sinergie ottenute al termine del processo di riordino potranno essere quantificate soltanto a consuntivo, a valle della concreta rilocalizzazione delle funzioni espletate dai sopprimendi enti formativi del comparto Difesa di cui al presente regolamento, come peraltro previsto, su un piano generale, nella stessa relazione tecnica all'art. 11 a corredo del D.L. 95/2012.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

*As*  
12 DIC. 2012

POSITIVO       NEGATIVO



*Carro*

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*Amministrazione proponente:* Ministero della difesa.

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

*1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente regolamento è inteso a realizzare il riordino di scuole e istituti militari di formazione.

Esso è emanato in attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che con uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità con i criteri indicati dal comma 1 del medesimo articolo.

La disciplina prevista è coerente con il programma di governo.

*2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

Le disposizioni d'interesse che disciplinano l'organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano e l'organizzazione formativa della Marina militare sono contenute nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, rispettivamente agli articoli 104 e 116 (nei quali sono confluiti, per riassetto normativo, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 464 del 1997 - tabelle A e B, come modificate dai decreti legislativi nn. 214 del 2000 e 253 del 2005), e gli articoli 1 e 14 della legge n. 1178 del 1926) e agli articoli 277 e 278 del testo unico dell'ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (che hanno riassetto, rispettivamente, l'articolo 1 del R.D. n. 154 del 1936 per l'Esercito, e la tabella B del decreto legislativo n. 464 del 1997, per l'Aeronautica).

In particolare, l'articolo 104 del codice dell'ordinamento militare, al comma 1, lettera a), n. 6, nell'ambito dell'organizzazione addestrativa dell'Esercito italiano, ricomprende il Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari.

L'articolo 116 del codice citato, al comma 1, lettera e), nell'ambito dell'organizzazione formativa della Marina militare, ricomprende il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare.

Per quanto concerne l'Arma dei carabinieri e l'Aeronautica militare, la parte che qui interessa dell'attuale assetto formativo e addestrativo - a differenza di Esercito e Marina - è disciplinata in provvedimenti diversi dal codice dell'ordinamento militare e dal testo unico citati.

In particolare:

- a) con riferimento all'Arma dei carabinieri, si evidenzia che:
- la Scuola allievi carabinieri di Benevento fu costituita - con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri - il 1° agosto 1982, inquadrando alle sue dipendenze il I Battaglione allievi carabinieri di Benevento precedentemente inserito nella Scuola allievi carabinieri di Roma. Il 10 settembre 2003, nell'ambito della riorganizzazione delle strutture destinate alla formazione del personale, la Scuola è stata posta alle dipendenze della Brigata Scuole Appuntati e Carabinieri. Il 15 luglio 2008 nell'ambito dei provvedimenti di riordino degli istituti di istruzione, la Scuola è stata collocata alle dipendenze della ricostituita Legione Allievi Carabinieri di Roma;
  - la Scuola allievi carabinieri di Fossano è stata istituita - anch'essa con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri - nell'anno 1966 in Fossano (CN), presso la caserma "Generale C.A. Carlo Alberto Dalla Chiesa Grande Ufficiale dell'Ordine



Militare"1, alle dipendenze della Legione allievi carabinieri di Torino. A decorrere dal 16 luglio 2008, nell'ambito del complessivo riassetto degli istituti di formazione del ruolo iniziale, il reparto ha assunto l'attuale configurazione di Scuola allievi carabinieri ed è transitata alle dipendenze della Legione allievi carabinieri di Roma;

- b) con riferimento all'Aeronautica militare, il Centro per la Formazione Didattica e Manageriale (CEFODIMA) di Firenze, è stato istituito il 16 settembre 2009 con una circolare ordinativa (MDARM 001/73714) emessa il 14 settembre 2009 a firma del Capo di stato maggiore dell'aeronautica.

### 3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012 - prevedendo l'emanazione di un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, per il riordino di scuole e istituti militari di formazione - ha delegificato le materie disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 104 e 116 del codice sopra citate.

Il presente regolamento di delegificazione apporta, pertanto, le necessarie modifiche e integrazioni sia al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sia al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi dell'articolo 2267, comma 2, del medesimo codice, il quale stabilisce che le disposizioni del codice e del testo unico citati possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento.

In particolare:

- l'articolo 1 indica le modalità di riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione ai sensi del citato articolo, 11, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, fornendo la corretta interpretazione dei provvedimenti di "soppressione" e "riorganizzazione";
- l'articolo 2 prevede modifiche e integrazioni al libro primo del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, inserendo l'articolo 280 *bis* nel titolo V, volto a disciplinare le soppressioni e la riorganizzazione summenzionate, attraverso l'individuazione, per ciascuna Forza armata, dei singoli enti oggetto del riordino;
- l'articolo 3, infine, prevede l'inserimento dell'articolo 1126-*bis* nel titolo III del libro nono del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, dispone:
  - alla lettera a), la soppressione del n. 6 della lettera a) del comma 1 dell'art. 104 e della lettera e) del comma 1 dell'art. 116 del codice dell'ordinamento militare, che disciplinano, rispettivamente, gli istituti militari di formazione dell'Esercito e della Marina, oggetto del presente riordino;
  - alla lettera b), modifiche alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, volte:
    - a riorganizzare i Centri di addestramento, formazione e selezione della Marina, di cui all'art. 156, in soli *Centri di selezione*, sostituendone la rubrica, sopprimendo il *Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare, con sede a Taranto*, di cui al comma 1, sopprimendo le parole "*di addestramento e formazione e di*" dal comma 3 del medesimo articolo e sopprimendo la lettera c) del comma 1, dell'art. 278;
    - a ridenominare gli enti/comandi di istruzione ed addestramento, aggiornamento e specializzazione del personale volontario dell'Esercito, di cui all'art. 277, sopprimendo le lettere c) e d) del comma 1 ed inserire alla lettera e) - dopo le parole "*Scuola di fanteria*" - le parole "*e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari*";
  - infine, alla lettera c), una necessaria clausola di corrispondenza, intesa a stabilire che i rinvii alle disposizioni soppresse di cui alla lettera a), contenuti nel codice, alle disposizioni modificate o soppresse di cui alla lettera b), contenuti nel testo unico n. 90 del 2010, o alle materie dalle stesse disciplinate, debbano intendersi riferiti alle disposizioni del presente



regolamento, registrato alla Corte dei conti ..... pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ..... , che disciplinano la medesima materia.

*4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del regolamento con i principi costituzionali.

*5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del regolamento con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale. Le materie oggetto di disciplina, infatti, sono attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

*6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del regolamento con i principi in parola.

*7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012, il regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Le materie da esso disciplinate risultano, pertanto, delegificate. L'intervento di delegificazione *de quo* rappresenta una soluzione di continuità rispetto alla recente e armonica costruzione del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

*8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

In materia di riordino di scuole e istituti militari di formazione, non risultano attualmente presentati in Parlamento progetti di legge.

*9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal regolamento.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

*10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, trattandosi di disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate nazionali, che, sulla base del Trattato dell'Unione europea, sono di esclusiva competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri.

*11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure di infrazione vertenti sulle medesime o analoghe materie disciplinate dal regolamento.

*12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il regolamento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

*13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*





Prot: RGS 0106567/2012

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulla materia oggetto del regolamento.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulla materia oggetto del regolamento.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione adottata in materia di riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate dagli Stati membri dell'Unione Europea.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni del regolamento non introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nelle seguenti disposizioni del regolamento:

- articolo 2, comma 1:
  - lettera a), capoverso «Art. 1125-bis, comma 1, lettere b), numero 2), c), d), e), alinea e numeri 2) e 4), e commi 2, 3, 4 e 5»;
  - lettera b), capoverso «Art. 1126-bis, comma 1, alinea e lettere a) e b)».

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Mediante la tecnica della novella legislativa:

- sono stati introdotti nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare gli articoli 280-bis e 1126-bis;
- sono state soppresse le seguenti disposizioni del codice dell'ordinamento militare: n. 6, lettera a), comma 1, dell'art. 104, e lettera e), comma 1, dell'art. 116.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Dalle disposizioni del regolamento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

L'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1126-bis, comma 1, lettera b)» dispone l'abrogazione espressa delle seguenti disposizioni del codice dell'ordinamento militare: n. 6 della lettera a) del comma 1 dell'art. 104 e lettera e) del comma 1 dell'art. 116.

Alla lettera b), prevede l'abrogazione delle seguenti disposizioni del testo unico dell'ordinamento militare: abrogazione del comma 1 dell'art. 156; soppressione, all'art. 156, comma 3, delle parole "addestramento e formazione e di"; soppressione delle lettere c) e d) dell'art. 277, comma 1; soppressione della lettera c), del comma 1, dell'art. 278.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il regolamento non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.



Prot: RGS 0106567/2012

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Sono previsti i seguenti atti attuativi:

- articolo 2, comma 1, lettera *a), d), e) ed f)*, prevedono che la soppressione degli enti oggetto di riordino sia effettuata con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2016; mentre per le lettere *b) e c)*, i provvedimenti di soppressione sono adottati con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Nella materia oggetto del provvedimento sono stati utilizzati i dati statistici di riferimento già in possesso dell'Amministrazione.

